



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORDINANZA

N. 59 DEL 28/07/2023

OGGETTO: Disposizioni e misure dirette a contrastare il degrado urbano ed a favorire la manutenzione di aree verdi pertinenziali o inedificate, nel territorio del Comune di Pogliano Milanese.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- periodicamente ed in maniera ricorrente pervengono segnalazioni da parte dei cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di edifici ed aree edificabili e non, di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno del centro abitato;
- nel territorio comunale esistono diversi terreni: *aree verdi pertinenziali di edifici o lotti inedificati*, di proprietà privata, lasciati in stato di abbandono o incuria, verso i quali i proprietari omettono di effettuare i necessari interventi di manutenzione e di pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta e vegetazione spontanea ovvero siepi e rami che si protendono oltre i limiti della stessa proprietà, occultando o rendendo poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o anche semplicemente restringendo la carreggiata e la fruibilità dei marciapiedi; le stesse aree, spesso non recintate, evidenziano altresì effettivo degrado divenendo nel contempo ricettacolo di topi, rettili ed animali randagi o deposito di materiale abbandonato e che vi crescano erbe infestanti

CONSIDERATO CHE:

- i fenomeni di degrado recano pregiudizio, oltre che all'igiene pubblica, anche al decoro urbano, alla dignità della comunità locale e dell'Amministrazione, determinando un generale scadimento nella percezione della qualità e dell'immagine del paese;
- la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente, quale bene primario della comunità, costituisce una responsabilità fondamentale di tutta la collettività;

- le situazioni di degrado descritte, concorrono a rendere altresì precarie le condizioni igienico-sanitarie e di salubrità ambientale, con conseguente complessivo danno e pericolo per la salute pubblica e per la sicurezza in genere, compresa quella stradale;

DATO ATTO che è dovere primario dell'Amministrazione Comunale salvaguardare il decoro, l'igiene e la cura della città, nonché la fruibilità del territorio comunale da parte dei cittadini;

RITENUTO necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che determinano pregiudizio per la sicurezza dei cittadini favorendo l'espansione di situazioni generali di incuria, comportando lo scadimento della vivibilità e qualità della vita civile;

VISTI:

- l'articolo 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- l'articolo 7 bis del medesimo Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- gli artt. 16,18 e 29 del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 smi (*Nuovo Codice della Strada*)
- il RD 27/07/1934 n. 1265 *"testo unico delle leggi sanitarie"*;
- il Regolamento Locale di Igiene e la circolare del Ministero della Sanità n. 94°0837 pubblicata in G.U. n° 31 del 08/02/1994;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n° 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- il Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92 recante *"Misure urgenti in materia di sicurezza urbana"* convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008 n. 125;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 *"Incolmità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione"*;
- la legge 24/11/1981 n. 689 *"Modifiche al sistema penale"*;
- lo Statuto Comunale.

ATTESO che la stagione in corso consente di operare adeguatamente in merito.

ORDINA

Per le ragioni indicate in premessa, in tutto il territorio comunale:

1. È fatto obbligo ai proprietari di aree private scoperte dismesse, catastalmente identificate ed identificabili, di provvedere alla custodia ed alla manutenzione delle medesime al fine di prevenire i fenomeni di degrado urbano e le situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone;
2. E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli incolti o coltivati, ai proprietari di aree verdi pertinenziali di edifici o lotti inedificati, destinate a verde, parco, giardino, orto ecc., ai proprietari di immobili temporaneamente utilizzati a deposito all'aperto e di aree già urbanizzate e non edificate, ai responsabili dei cantieri edili, ciascuno per le proprie competenze:
 - 1) di provvedere alla regolare manutenzione di siepi, al taglio dei rami delle alberature, delle erbe infestanti e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio

stradale o che creano pericolo alla pubblica e privata incolumità, con conseguente rimozione dei residui vegetali;

- 2) di provvedere alla regolare manutenzione delle erbe e delle piante sulle facciate in muratura, muri di confine e/o di recinzione e strutture di unità immobiliari che si protendono verso spazi pubblici o privati aperti al pubblico e pubbliche vie;

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qual volta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

Sono revocati tutti i precedenti provvedimenti sindacali in materia.

AVVERTE

che - *salvo che il fatto non costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni per violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari* – ogni violazione alla presente Ordinanza ed inottemperanza alla diffida, comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro** di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

- 1) che la presente ordinanza sia trasmessa a tutti i soggetti di seguito elencati, per osservarla e farla osservare:
 - al Comandante della Polizia poliziapoglianomilanese@pec.it;
 - al Comando Stazione Carabinieri Nerviano – via Bergamina 4 Nerviano - tmi41970@pec.carabinieri.it
 - al Comando Polizia Stradale competente per territorio – pec sezpolda.mi@pec.ps.poliziadistato.it
 - alla locale ATS Milano Città Metropolitana – Dipartimento di Prevenzione Medica– via Manzoni 7, Rho pec dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it;
 - a tutti i Servizi del Comune di Pogliano Milanese - sede;
- 2) la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio comunale per la durata di quindici giorni, **nonché adeguatamente pubblicizzata sul territorio comunale** anche a mezzo del sito internet comunale.
- 3) che, per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservino, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni e della Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni.
- 4) **la riserva di verificare l'effettiva efficacia delle misure imposte con il presente atto e di apportare modifiche o ulteriori restrizioni nel caso in cui le stesse si siano dimostrate insufficienti a garantire gli obiettivi fissati.**

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Lombardia entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Pogliano Milanese, li 28/07/2023

IL SINDACO
LAVANGA CARMINE